



TOSCANA OGGI

GIORNALE LOCALE

04

26 gennaio 2025
Anno XXXXIII

€ 1,60

REDAZIONE
Via della Colonna, 29
50121 Firenze

SETTIMANALE
REGIONALE
DI INFORMAZIONE

C C Postale: n° 15501505 intestato a Toscana Oggi soc. coop.
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma, 1, DCB (Firenze1).

WWW.TOSCANAOGGI.IT



L'EDITORIALE

Nella scuola la riforma la fanno insegnanti e studenti entusiasti

di DOMENICA LUCIANI

Nelle nuove indicazioni proposte dal ministero della Pubblica Istruzione per la scuola secondaria di primo grado, di cui si è dato notizia già in diverse sedi, a me è capitato di ritrovare la scuola media che (ahimé, ormai più di cinquant'anni fa) ho frequentato io. A quel tempo storia e geografia erano discipline separate, la grammatica (analisi grammaticale, logica e del periodo) era un caposaldo della didattica dell'italiano, l'apprendimento di testi poetici a memoria non era ancora stato condannato dai detrattori della «nozionistica» e, soprattutto, lo studio del latino (opzionale), si iniziava in seconda media e ci accompagnava fino all'esame di fine ciclo.

Mi viene spontaneo perciò trattare l'argomento non tanto dal punto di vista dell'insegnante (anche perché, in tutta onestà, ho sempre insegnato alle scuole superiori e mai alle medie), ma da quello della vecchia, anzi, vecchissima alunna di una scuola che ormai non esiste più, ma i cui risultati sono pure visibili in una generazione che adesso è matura al punto da poter fare un bilancio di quel metodo e delle sue ricadute (o innalzamenti?) nella sua formazione. Ho sempre studiato storia e geografia separatamente (ma non a compartimenti stagni) sia alle elementari che alle medie e poi al ginnasio. Non so se avrei apprezzato una disciplina denominata «geostoria», definizione che associa a quella vaga e fumosa di «cultura generale» che da ragazzina sollevava in me non pochi quesiti. La studiavo mia cugina all'istituto professionale a cui era iscritta (scuola per sarta) e non era ben chiaro di che cosa trattasse: italiano, storia, geografia, scienze? La cosa mi metteva in agitazione, come tutto quello che sfugge all'umana comprensione. Insomma, se la storia studia gli eventi e la geografia i territori, perché fondere insieme queste due materie? Non stiamo forse andando, in ogni ambito dello scibile, delle arti e delle tecniche, verso una sempre maggiore specializzazione? È una certezza: negli anni Settanta era il dentista che ti metteva l'apparecchio ai denti. Oggi è l'ortodontista (che sicuramente è un dentista laureato, però specializzato nella branca del riordino denti). L'insegnamento dell'italiano (e qui ruggisce in me anche l'animo dell'insegnante) non può prescindere dall'insegnamento della grammatica. È vero, la lingua si evolve e si è sempre evoluta per trasgressione. Ma, come dicevo ai miei giovani lettori (che a volte trovavano insolito certo linguaggio colloquiale nei miei libri di narrativa) posso disattendere la regola, romperla, trasgredirla, solo se la conosco bene. Altrimenti, scusate, ma non c'è gusto! Quindi, impariamo prima come stanno le cose per convenzione: rispettiamo (soprattutto a scuola), e poi, se riusciremo a impadronirci della penna in modo libero e liberatorio, potremo anche permetterci di lasciarcele alle spalle. Ungaretti non ha forse accantonato la punteggiatura nella sua prima raccolta poetica? Salvo poi recuperarla quando ha deciso che era il caso.

L'italiano d'altronde si studia sui testi. E c'è una cosa che dico sempre ai miei alunni: se citate testualmente un autore non sbagliate mai. Quindi, imparare a memoria testi poetici (e perché no, anche qualche brano in prosa) non può che essere produttivo. Ti rende familiare col linguaggio usato da quell'autore, che ti entra in testa e diventa parte del tuo personale repertorio lessicale. Non esagero se dico che il mio maestro di scuola elementare ci avrà fatto imparare a memoria almeno una cinquantina di poesie (o parti di poesie: come «L'aquilone, Valentino, Paulo Uccello» di Giovanni Pascoli) e perfino «l'Addio monti sorgenti» che chiude l'ottavo capitolo dei Promessi Sposi. Alle medie imparai il «Cinque maggio», che declamavo battendo il piede come fosse una marcia recitata, pensando a quel montato di un Manzoni che parlava di sé come un genio («Lui folgorante in solio vide il mio genio e tacque»). Ammetterò: non sempre capivo i contenuti. Ma è innegabile che snocciolare le stesse identiche parole usate da un poeta è un primo passo verso la gloria. E veniamo al latino.

CONTINUA A PAGINA 10



di LEONARDO BIANCHI

La proposta di legge regionale n. 5, «Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019», all'esame della III Commissione del Consiglio regionale della Toscana, è stata presentata in un certo numero di Regioni, allo scopo deliberato di aggirare la riserva di legge statale nella materia del «fine vita», che la Costituzione riserva esclusivamente al legislatore statale, non ancora intervenuto.

La Corte costituzionale ha riaffermato (sentenza 135/2024) la fondatezza dell'incriminazione dell'omicidio del consenziente e di ogni forma di istigazione o agevolazione materiale dell'altrui suicidio per «lo scopo di perdurare l'attualità di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere».

La citata sentenza n. 242/2019, nell'unico profilo in cui si può ritenere direttamente applicabile, si limita a esimere dalla responsabilità penale chi aiuti al suicidio, in presenza delle 4 condizioni che riguardano il sofferente («agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente»). È materia di «ordinamento civile e penale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, come ancora la Corte, nella stessa sentenza (come nella n. 50/2022) sancisce: «dall'art. 2 Cost. - non diversamente che dall'art. 2 Convenzione europea diritti dell'uomo - discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello - diametralmente opposto - di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire», e poi ricava i citati «criteri di riempimento... fintanto che sulla materia non intervenga il Parlamento». Ecco il punto centrale: su temi che siano riservati alla competenza legislativa dello Stato non si possono venire a determinare ingiustificabili disparità di trattamento, per casi analoghi, sul territorio nazionale tra Regione e Regione. Neppure l'osservazione che la disparità di trattamento sarebbe maggiore se le Regioni non intervenissero, in assenza di una normativa nazionale, perché sarebbero le singole Asl a dare attuazione alla sentenza n. 242/2019, cambia i termini della questione: l'ingiustificabile disparità di trattamento rimarrebbe comunque tra le Regioni, perché il supremo principio di eguaglianza (art. 3, co. 1, Cost.) in materia del fondamentale diritto alla vita va garantito su tutto il territorio nazionale, e non solo a livello regionale.

CONTINUA A PAGINA 3

ATTUALITÀ

Medio Oriente



È fragile ma finalmente la tregua c'è

a pagina 7

Il Conte di Montecristo

Un vecchio romanzo e una serie tv per riflettere su «vendetta» e «giustizia»

a pagina 21

